



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Milano

**Sezione Civile QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA "B"**

R.G. 38386/2021

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Amina Simonetti

Presidente

Maria Antonietta Ricci

Giudice

Guendalina Alessandra Virginia Pascale

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado

tra
Parte_1 (C.F. P.IVA_1),
assistito e difeso dall'Avv. BATTAGLIA GIUSEPPE

PARTE ATTRICE

contro
Controparte_1 (C.F. C.F._1),
assistita e difesa dall'Avv. COPPOLA VINCENZO e RIVA IPPOLITA
PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da seguenti fogli depositati a pct e ritualmente richiamati nelle note di udienza ex art. 127ter cpc

PER PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – respinta ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione – così giudicare:

accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta signora [...]

CP_1 agli obblighi gravanti su di lei ai sensi di legge, in particolare quale amministratore di Parte_1 ai sensi degli artt. 2476 e 2486 c.c., e per l'effetto condannarla a risarcire il danno cagionato alla società fallita e ai suoi creditori, quantificabile in via principale in € 655.000,00, in



relazione alle distrazioni contestate, e in via subordinata in € 454.500,00, in relazione al così detto “*deficit fallimentare*”, ovvero pari alla diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare all’esito del giudizio, oltre a rivalutazione e interessi legali;
in ogni caso, condannare la convenuta signora *Controparte_1* all’integrale rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.

PER PARTE CONVENUTA

Voglia il Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

in via istruttoria

- dichiarare l’inutilizzabilità della memoria n.2 del *Parte_1*, perché depositata

oltre il termine e la conseguente decadenza di parte attrice dalla facoltà di proporre prove;

nel merito

- dichiarare prescritti il diritto di parte attrice di ottenere il risarcimento del danno e l’azione conseguente;

- dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito per la sussistenza di clausola compromissoria di arbitrato irrituale;

- assegnare termine alle Parti per la riassunzione della causa avanti al costituendo collegio arbitrale;

in subordine

- rigettare le domande dell’attore perché infondate in fatto e diritto;

in via di ulteriore subordine

- ridurre il risarcimento dell'80% rispetto a quanto si ritenesse accertato, ex art.1227, 1° e 2° comma, c.c., per avere la società fallita concorso a cagionare il danno,

in ogni caso

- con vittoria integrale o parziale delle spese di lite, comprese le spese della ctu, oltre accessori di legge e con distrazione a favore dei difensori, che si dichiarano antistatari.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Fallimento attore ha adito l’intestato Tribunale chiedendo l’accertamento e la declaratoria di inadempimento della sig.ra *Controparte_1* agli obblighi derivanti dalla carica di amministratore della società *in bonis* ai sensi e per gli effetti dell’art. 2476 e 2486 cc, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno nei confronti della società e dei suoi creditori nella misura di euro 655.000,00 o, quanto meno, di euro 454.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali.



Il Parte_1 ha affermato, in particolare:

- che la dichiarazione di fallimento è intervenuta in data 13.10.16 (v. doc. 2 attore);
- che alla data di dichiarazione di fallimento, l'AU della società era il sig. Persona_1, nominato con atto iscritto presso il Registro delle Imprese in data 14.1.14 e resosi irreperibile;
- che, in precedenza, dal 26.1.11 al 14.1.14, era AU della società la sig.ra Controparte_1;
- che dopo il 2011 la società non depositava più i bilanci di esercizio;
- che la società svolgeva attività di consulenza a favore di imprese in crisi, predisponendo piani concordatari in qualità di advisor grazie all'apporto di professionisti esterni che non venivano pagati e senza alcuna utilità, posto che le relative procedure si arrestavano immediatamente (v. verbale di audizione sub doc. 3 attore);
- che tra il 2011 e il 2013 la sig.ra CP_1 utilizzava il conto corrente della società prelevando somme per complessivi euro 143.397,62 e ricaricando proprie carte prepagate per euro 409.600,00;
- che la stessa ha versato senza titolo l'importo di euro 102.000,00 al sig. Persona_2 che era l'amministratore di fatto della società secondo le dichiarazioni rese al Curatore (v. verbale di audizione sub doc. 3 attore);
- che sussiste l'inadempimento dei doveri collegati alla carica di amministratore di ^{Par} avendo la sig.ra CP_1 compiuto distrazioni e non posto in essere una gestione conservativa attraverso l'omissione dei bilanci di esercizio;
- che il danno è quantificabile nella somma delle distrazioni e nel versamento senza titolo a un terzo, per complessivi euro 655.000,00, oppure nel minore importo di euro 454.500,00, pari alla differenza tra attivo e passivo della procedura;

La sig.ra CP_1 ritualmente costituitasi nel presente procedimento, ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria ex artt. 2949 e 2941 cc, essendo cessata dalla carica in data 14.1.14, mentre il giudizio è stato introdotto 7 anni dopo. La stessa ha quindi eccepito il difetto di giurisdizione del GO, essendovi una clausola di arbitrato nello statuto sociale (v. clausola 37.5). Nel merito, l'ex AU ha contestato la fondatezza degli addebiti rivoltile, essendo il sig. Per_2 un collaboratore della società che svolgeva attività di consulenza alle imprese in crisi, avendo ella predisposto le bozze di bilancio relative agli anni in



contestazione, che non ha depositato in quanto era necessaria l'autorizzazione del sig. *Per_2* che era l'amministratore di fatto della società e deteneva le carte prepagate, che erano intestate solo formalmente alla medesima. Infine, in ordine ai prelievi, la sig.ra *CP_1* ha affermato che i medesimi erano destinati sempre a pagare acconti sui compensi dovuti al sig. *Per_2* concludendo per il rigetto delle domande attoree.

La causa è stata istruita mediante CTU, all'esito della quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e il fascicolo è stato spedito in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 cpc.

1.L'eccezione di arbitrato.

Il Tribunale reputa che debba essere accolta, risultando fondata, l'eccezione preliminare formulata dalla convenuta in tema di incompetenza del Tribunale alla cognizione della azione di responsabilità sociale, ricorrendo per tale azione cognizione arbitrale ai sensi della clausola 37 dello Statuto della srl, che risulta testualmente applicabile anche alle azioni promosse nei confronti degli amministratori com'è evincibile dal seguente testo (v. doc. 1 convenuta):



Art. 37 - Clausola compromissoria

37.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

37.2 L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

37.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

37.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

37.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'opponibilità di detta clausola al fallimento attore, poi, costituisce approdo tralazio dell'orientamento dell'intestato Tribunale (v. sentenza n. 14091/2015 del 28.5.15, reperibile online) e riposa sul fatto che l'azione del curatore ex art.146 LF cumula sì le due diverse azioni di responsabilità sociale e di responsabilità verso i creditori ma mantenendo le due azioni i loro distinti presupposti e regimi, sì che, in definitiva, in quanto svolta a tutela del patrimonio sociale l'azione di responsabilità esercitata dal curatore verso gli organi sociali, traendo origine dal contratto sociale, resta assoggettata alla clausola arbitrale ivi prevista. A opposta conclusione deve invece pervenirsi quanto alla cognizione della domanda risarcitoria del fallimento per la parte in cui tale domanda riguarda l'accertamento della responsabilità della convenuta nei confronti dei creditori, soggetti terzi rispetto al contratto sociale e ai quali quindi la clausola statutaria non risulta opponibile.

Non risulta, peraltro, contraria all'orientamento di merito sopra richiamato la pronuncia di legittimità citata dall'attore (v. Cass. Civ. n. 15830/20),



atteso che, nella fattispecie concreta esaminata dalla Suprema Corte il *Parte_1* aveva proposto un'unica azione connotata da condotte astrattamente riconducibili all'ambito di applicabilità dell'art. 146 LF, mentre nella fattispecie attualmente *sub iudice* il *Parte_1* attore ha specificato che agisce sia a tutela della società, sia a tutela dei creditori sociali (v. le conclusioni dell'atto di citazione che, coerentemente con quanto esplicito in narrativa, chiedono di condannare l'ex AU a risarcire il danno cagionato alla società fallita ed ai suoi creditori).

Pertanto nella presente sede dev'essere decisa nel merito esclusivamente la domanda proposta dal Curatore ex artt. 2394 e 2476 co. 6 cc a tutela dei creditori sociali.

2. Il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc di parte attrice.

Sul punto ritiene il Collegio che meriti integrale conferma il provvedimento di rimessione in termini ex art. 153 cpc pronunciato dal precedente GI.

Risulta, infatti, che il mancato deposito in data 6.11.22 (data di scadenza del termine ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc) è stato dovuto a un errore di sistema, come tale non imputabile all'attore. Peraltro, a norma dell'art. 155 co. 4 cpc, scadendo il termine nel giorno di domenica, lo stesso deve prorogarsi al giorno successivo non festivo.

3. L'eccezione di prescrizione.

Ritiene il Collegio che l'eccezione non possa accogliersi in quanto infondata.

Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di legittimità, infatti, (v. Cass. Civ. nn. 24715/15 e 3552/23) il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali prevista dagli artt. 2394 e 2476 co. 6 cc decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, sussistendo all'uopo una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento e ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale.

Essendo stata la dichiarazione di fallimento pronunciata in data 13.10.16 ed essendo l'atto di citazione stato notificato il 23.9.21, risulta rispettato il termine quinquennale normativamente previsto, né peraltro l'ex AU ha fornito elementi idonei a superare la presunzione semplice sopra indicata.

4. Il merito.

Occorre preliminarmente richiamare l'orientamento di legittimità in ordine all'onere della prova nell'azione esercitata dal Curatore fallimentare ex art. 146 LF spettante ai creditori della società ex art. 2394 e 2476 co. 6 c.c., che



è di natura extracontrattuale (v. ex multis Cass. SU 1641/2017) e impone l'allegazione e la dimostrazione della condotta dell'amministratore inadempiente ai propri doveri, dell'elemento soggettivo, del danno risarcibile che dev'essere altresì quantificato avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore e del rapporto di causalità tra la condotta inadempiente ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

Ciò premesso, il Fallimento attore ha dedotto e documentalmente dimostrato una condotta distrattiva della convenuta nel periodo in cui è stata amministratore della società *in bonis*, cioè tra il 26.1.11 e il 14.1.14, estrinsecatasi nell'utilizzo del conto corrente della società per prelievi ingiustificati di somme per complessivi euro 143.397,62, per ricariche di proprie carte prepagate per euro 409.600,00 e per il versamento senza titolo dell'importo di euro 102.000,00 al sig. Persona_2

Dette condotte sono suscettibili di arrecare danno ai creditori sociali nella misura in cui erodono la garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio sociale, in modo che lo stesso sia insufficiente a garantire il pagamento dei debiti. Nella fattispecie *sub iudice* lo stesso Curatore, nell'attività di ricostruzione dell'attivo e del passivo in sede di relazione ex art. 33 LF (v. doc. 10 attore, pagg. 15 e ss), ha accertato che il patrimonio netto della società era positivo, in quanto pari a euro 124.816,00 nel 2011, a euro 466.000,00 circa nel 2012 e a euro 746.000,00 circa nel 2013, sicchè, al fine di verificarne la capienza rispetto ai debiti, parte attrice avrebbe dovuto produrre documentazione da cui evincere l'epoca di insorgenza dei debiti stessi, dunque, ad esempio, il dettaglio degli importi iscritti in Bilancio o nella contabilità 2012 e 2013 (consegnata alla curatela come si dà atto anche in relazione ex art 33 l.f.), gli avvisi di accertamento, le domande di insinuazione al passivo e lo stato passivo tempestivo e tardivo, anche considerata la circostanza che dal 14.1.14 alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 13.10.16, vi era un altro amministratore.

Queste considerazioni motivano altresì il rigetto della domanda avente a oggetto il risarcimento del danno per violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ex artt. 2476 co 6 e 2486 co. 1 e 2 cc.

Sul punto deve richiamarsi la CTU in quanto tecnicamente adeguata e logicamente motivata: il perito, nel ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria della società successivamente al 2011, ha esaminato l'ultimo bilancio depositato in CCIAA, cioè quello relativo al 31/12/2011, da cui emergeva un patrimonio netto positivo pari ad € 124.816,00 e lo ha



raffrontato con i debiti tributari (€ 123.885,00) e verso Istituti Previdenziali per un totale di € 124.302,00 risultanti dalla nota integrativa. Esaminati i debiti successivi, il C.T.U., pur paventando che gli stessi fossero ultronei rispetto a quanto indicato in bilancio, ha riconosciuto, parimenti a quanto sopra dedotto in merito alla diversa domanda risarcitoria per condotte distrattive, di non disporre né del dettaglio degli importi iscritti in Bilancio né tantomeno degli avvisi di accertamento, delle domande di insinuazione al passivo o anche dello stato passivo tempestivo e tardivo, con la conseguenza di non poter affermare con certezza se la gestione avrebbe dovuto o meno avere carattere conservativo a decorrere dall'01/01/2012.

A ciò deve poi aggiungersi che lo stesso CTP del Fallimento attore non ha sollevato osservazioni nella sede a ciò deputata (v. all. 9 CTU).

Le domande dell'attore devono, pertanto, essere integralmente respinte.

5. Le spese di lite e di CTU

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il DM 55/2014, come aggiornato col successivo DM 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Quanto alle spese di CTU, atteso l'esito della stessa, va riformato il precedente decreto di liquidazione, dovendosi applicare gli artt. 130 e 131 del DPR 115/2002, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. n. 24331/24), di talchè l'importo liquidato in euro 10.256,32 dev'essere dimezzato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

Dichiara l'incompetenza del Tribunale sull'azione contrattuale di responsabilità sociale ex art. 2476 co. 1 e 3 cc per essere la stessa di competenza degli arbitri ex art. 37 dello statuto della srl;

Rigetta la domanda di accertamento della responsabilità della convenuta nei confronti dei creditori sociali;

Condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 15.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;

Pone le spese di CTU, pari a euro 5.128,16, a carico esclusivo dell'Erario ex art. 131 DPR 115/2002.



Così deciso nella camera di consiglio della QUINDICESIMA -
TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B”, in
data 12/06/2025.

Il Presidente

Dott.ssa Amina Simonetti

Il Giudice relatore

Dott.ssa Guendalina A. V. Pascale

Arbitrato in Italia